

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

CONTRAENTE: **S.T.E.T. spa**
Via Venezia, 2/E
38057 PERGINE VALSUGANA TN
C.F. P.IVA 01812230223

EFFETTO: **31.12.2017**

SCADENZA: **31.12.2019**

DISDETTA: **SENZA TACITO RINNOVO**
Il contratto avrà durata pari a due annualità e precisamente dalle ore 24:00 del 31.12.2017 alle ore 24:00 del 31.12.2019, senza possibilità di tacita proroga o rinnovo. la stazione appaltante, può richiedere l'automatica proroga della copertura per 90 giorni oltre la scadenza contrattuale, qualora per qualsiasi motivo non sia stato possibile aggiudicare il contratto per l'annualità successiva

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DEL RISCHIO:

Esercizio in conto proprio e per conto terzi, sia in via diretta che per il tramite di Società controllate e partecipate, dell'attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nei settori energetico, ecologico e della trasmissione dati.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti ai seguenti servizi:

- produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- trasporto e distribuzione di gas combustibile
- approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso potabile industriale, nonché per altri usi
- illuminazione pubblica
- impianto di trigenerazione (energia elettrica, calore, freddo)

L'attività si intende comprensiva dell'installazione e gestione degli impianti occorrenti, nonché lo svolgimento delle attività inerenti

La Contraente può esercitare l'attività di progettazione, realizzazione, modifica e manutenzione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, ivi compresa l'eventuale consulenza a terzi.

UBICAZIONI: **LA COPERTURA SI INTENDE VALIDA ED EFFICACE PER TUTTE LE UBICAZIONI DI PROPRIETA' E/O A QUALSIASI TITOLO IN USO ALLA CONTRAENTE E PER LE QUALI VI SIA UN INTERESSE DELLA STESSA ALL'ASSICURAZIONE OVUNQUE DISLOCATE NELLA PROVINCIA DI TRENTO**

PARAMETRI DI COSTO : preventivo fatturato di € 13.500.000,00

REGOLAZIONE PREMIO: annuale in base all'effettivo fatturato della Contraente

N.B. Con il termine FATTURATO si intende il volume di affari risultante dal bilancio CEE- Conto Economico A. Valore della produzione voci:

1. ricavi delle vendite e prestazioni
2. altri ricavi

MASSIMALI DI GARANZIA:

- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
- RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

RCT/O	SOMME ASSICURATE in €uro
Responsabilità civile verso terzi	
per sinistro	10.000.000,00
per persona	10.000.000,00
per danni a cose	10.000.000,00
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	
per sinistro	10.000.000,00
per persona	3.000.000,00
Responsabilità civile postuma da installazione e manutenzione	
per sinistro	750.000,00

GARANZIE:
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI
RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
PRECISAZIONI:

- Sono compresi i danni causati alla Comunità della Valle di Cembra, suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- Si intende estesa la RC derivante dall'attività, proprietà e gestione di un data center informatico per conto terzi;
- Restano esclusi dalla garanzia i danni di natura professionale, contrattuale, patrimoniale nonché i danni derivanti da perdita di dati a computer, supporti e memorie.

RINUNCIA ALLA RIVALSA:

Si prende atto che è in corso un contratto di locazione della sede STET di proprietà del Comune di Pergine Valsugana. La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa dall'art. 1916 del C.C. nei confronti del Comune di Pergine.

ESCLUSIONI

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto; è tuttavia compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato (franchigia € 150,00 – massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro);
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali ;
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, salvo quanto disposto dall'art. 12.08.

QUALIFICA DI TERZO

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene

la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

QUALIFICA DI PRESTATORE DI LAVORO

a tutte le persone fisiche ci cui il Contraente/Assicurato si avvale - nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro - per l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza nulla escluso nè eccettuato ed incluse anche le attività comunque svolte dal Contraente/Assicurato e per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. A mero titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi nella definizione di prestatori di lavoro ai fini della copertura offerta dal presente contratto:

- lavoratori interinali;
- cooperative di lavoratori
- lavoratori assunti nelle forme previste dal D.Lgs. n. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi);
- consulenti;
- collaboratori;
- progettisti;
- lavoratori distaccati presso altre Società;
- lavoratori distaccati da altre Società;
- lavoratori occasionali durante la loro partecipazione diretta ed occasionale alle attività dell'Assicurato;
- stagisti, tirocinanti, borsisti;
- volontari
- lavoratori a termine

RC PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI E PER PARTICOLARI QUALIFICHE

la copertura si intende estesa alle condizioni tutte di polizza alla Responsabilità civile personale di ciascun dipendente, lavoratore anche parasubordinato, collaboratore della Contraente, compresi quadri e Dirigenti per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: alle persone considerate "terzi" (escluso il Legale Rappresentante della Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite dei massimale R.C.T agli altri prestatori di lavoro, dipendenti dell'assicurato, lavoratori parasubordinati, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia RCO

l'assicurazione R.C.T./O vale anche per:

- a) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dei D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti e prestatori di lavoro in genere, ivi compresa la responsabilità che allo stesso residua in caso di delega delle funzioni ad altri soggetti;
- b) la Responsabilità civile personale del dipendente qualificato quale preposto al servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro
- c) la Responsabilità civile personale dei soggetti incaricati di monitorare e garantire il rispetto della Legge n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni

La copertura di polizza si intende estesa anche alla responsabilità personale del dipendente delegato allo svolgimento dell'Accertamento interno ai sensi della delibera n. 40/2004 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per i danni ivi compresi i danni patrimoniali puri causati a terzi ivi compresi i Comuni e gli Enti in genere per conto e/o su incarico dei quali la Contraente svolge l'attività descritta in polizza.

La presente garanzia relativamente ai danni patrimoniali puri è prestata con una franchigia fissa di € 3.000,00 per ciascun sinistro ed un sottolimito per sinistro e per annualità di € 300.000,00.

CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

Premesso che la Contraente può subappaltare parte dei lavori oggetto dell'assicurazione a ditte o soggetti terzi fino al massimo del 40% del fatturato annuo ma anche per il 100% del valore di ogni singola opera, si conviene:

- estensione della copertura offerta dal presente contratto per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'assicurato

- estensione dell'assicurazione per la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi
- Qualora la ditta subappaltatrice fosse già coperta da polizza di RCT per la propria attività la presente polizza sarà operante nei limiti e termini convenuti in secondo rischio rispetto ai massimali previsti dalla suddetta polizza
- Qualora la ditta subappaltatrice non fosse già coperta da polizza di RCT per la propria attività la garanzia di cui alla presente polizza sarà operante con l'applicazione di uno scoperto del 10% col minimo € 1.500,00 ed il massimo di € 15.000,00

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa dall'art. 1916 del Cod. Civ. nei confronti di: Società collegate, consociate, controllate, persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, fornitori, clienti

RISCHI NORMALMENTE CONNESSI ALL'ATTIVITA' AZIENDALE:

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti:

- dalla committenza di lavoro a terzi
- dalla gestione di mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento/intossicazione da cibi o bevande guaste, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di terzi. Nel caso in cui la gestione della mensa sia affidata a terzi, l'assicurazione comprende anche la responsabilità che incombe sui gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato.
- dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, stages applicativi
- dall'esistenza di servizi di sorveglianza anche armata compreso il possesso di cani da guardia
- dall'esistenza di servizi medici ed infermieristici aziendali
- dalla partecipazione a fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands
- dalla proprietà, installazione e dalla manutenzione di insegne, striscioni e cartelli pubblicitari, ovunque installati, compresa l'eventuale RC da committenza
- dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e loro pertinenze e dei relativi impianti fissi compresi i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione – compresa l'eventuale RC da committenza
- dall'utilizzo all'interno dell'area di proprietà e/o in uso all'Assicurato e/o presso terzi, di mezzi di trasporto o sollevamento, ancorchè semoventi, impiegati per operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato
- dalla circolazione ed uso, anche all'esterno del complesso industriale, di velocipedi e furgoncini senza motore
- dalla committenza di autovetture, cicli e motocicli
- dalle operazioni di carico e scarico anche presso terzi ed ai mezzi ed animali sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni – compresi i danni a veicoli di terzi e/o dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

RC POSTUMA DA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ANCHE STRAORDINARIA:

la copertura si intende estesa nei limiti di € 750.000,00 per sinistro e per annualità e previa applicazione di uno scoperto del 10% dell'indennizzo liquidabile col minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 5.000,00 per sinistro alla responsabilità civile derivante al Contraente / Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore degli impianti oggetto dell'attività assicurata anche se dallo stesso non direttamente installati, per i danni cagionati a terzi – compresi i committenti – dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, e/o riparazione.

La copertura è valida ed efficace per i lavori realizzati in qualunque tipo di fabbricato civile anche se adibito ad uso abitativo, attività produttive, commerciali, o a terziario in genere e comprende tutte le garanzie offerte dalla presente copertura con la sola esclusione dei danni:

- a) derivanti da difetti o vizi originari dei prodotti installati
- b) derivanti unicamente dalla mancata rispondenza del prodotto alle esigenze del cliente
- c) meramente estetici

La copertura si intende estesa a:

- a) i danni indiretti da interruzione e/o sospensione di servizi e/o attività di terzi compresi i clienti e i committenti
- b) i danni derivanti dalle spese sostenute di ricerca e/o riparazione effettuate per ridurre, limitare, eliminare o contenere le conseguenze di eventi risarcibili a termini di polizza, nonché i danni e le spese per ripristinare le parti di fabbricato danneggiate a tale scopo. La copertura comprende anche le spese sostenute in economia dal Contraente.

La presente garanzia è efficace per i danni che si verifichino entro 24 MESI dall'esecuzione dei lavori purché verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della presente assicurazione

CONDIZIONI PARTICOLARI

- **RC per danni causati a cavi in genere, condutture, tubazioni in genere, fibre ottiche e/o servizi sotterranei e/o aerei in genere**
- **RC per danni da vibrazione, rimozione, cedimento, franamento, smottamento, movimento in genere del terreno da qualsiasi causa cagionate**
- **RC per danni da scavi e reinterri** - per quanto attiene i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 100 giorni dall'avvenuta consegna dell'opera al committente e/o al terzo in genere, sono compresi anche i danni avvenuti in superficie a seguito di cedimento, inclinazione, dissesto del terreno
- **Spese di ricerca e riparazione del danno e ripristino degli enti danneggiati** – la copertura offerta dal presente contratto si intende estesa ai danni derivanti dalle spese sostenute di ricerca e/o riparazione effettuate per ridurre, limitare, eliminare o contenere le conseguenze di eventi risarcibili a termini di polizza, nonché i danni e le spese per ripristinare le parti di fabbricato danneggiate a tale scopo. La copertura comprende anche le spese sostenute in economia dal Contraente
- **RC per danni agli utenti** - La responsabilità civile derivante da mancata erogazione, interruzione o sospensione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua o calore, a seguito di danni materiali occorsi agli impianti di produzione e distribuzione dell'Assicurato, sempreché attribuibili a responsabilità dell'Assicurato. Si intendono compresi in garanzia i danni materiali e diretti cagionati agli apparecchi degli utilizzatori, compresi i macchinari industriali, conseguenti ad irregolarità ed anomalie nell'erogazione.
- **RC per danni causati agli edifici oggetto della fornitura di calore**
- **RC per danni diretti ed indiretti derivanti a terzi dalla rete fognaria** - la Società risarcisce i danni causati a terzi dalla rete fognaria gestita o in ogni caso affidata alla Contraente e derivanti da una qualsiasi responsabilità alla stessa imputabile ivi compresa la mancata o insufficiente manutenzione e/o pulizia – sono altresì compresi i danni da rigurgito e/o traboccamento di acqua a seguito di occlusioni o impedimenti non rimossi
- **RC per danni alle cose che costituiscono l'oggetto dei lavori svolti dalla contraente ed alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività** - la Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 n. 8 risarcisce i danni causati a terzi ivi compresi i danni alle cose che costituiscono l'oggetto dei lavori svolti dalla contraente ed alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività
- **Danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori** - la copertura si intende estesa ai danni causati alle cose di terzi compresi clienti e/o committenti che si trovano nell'ambito di esecuzioni dei lavori anche qualora le stesse possano essere rimosse
- **Danni a cose in consegna e custodia** - la copertura comprende i danni causati a terzi dalle cose che il Contraente / Assicurato abbia in consegna e custodia ed i danni subiti dalle cose stesse
- **Lavori presso terzi eseguiti in fabbricati già occupati** - la copertura si intende estesa ai danni causati agli immobili nei quali si eseguono i lavori anche se già occupati

ESTENSIONI DI GARANZIA - A MAGGIOR CHIARIMENTO LA GARANZIA S'INTENDE ESTESA A:

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2005 – Titolo X;
3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autoveicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
5. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi.
6. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurati; la garanzia è inoltre estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni provocati agli automezzi di terzi durante l'esercizio delle attività.

7. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
8. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.
9. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n°626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
10. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 Cod.Civ.

VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.

L'Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

PRECISAZIONE

Ai fini della garanzia RCT, d'accordo fra le parti, si stabilisce che saranno inoltrati dall'Assicurato unicamente i sinistri per i quali pervengano richieste di risarcimento danni.

L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti altri eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

Qualora la stessa pervenga fuori dei termini previsti dalle norme che regolano l'assicurazione in generale, la Compagnia si impegna a prendere comunque in carico il sinistro.

COMUNICAZIONI:

le parti prendono atto che le comunicazioni inviate dalla Contraente si considerano valide ed efficaci nei confronti della Società a tutti i sensi di legge anche se privi della firma autografa della Contraente purché vengano riportati gli estremi dell'avvenuta apposizione della firma digitale fermo quanto disposto dalla clausola Broker.

CLAUSOLA BROKER

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è EURORISK SRL di Trento - Via Guardini,24

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 15%.

TABELLA LIMITI DI RISARCIMENTO FRANCHIGIE/SCOPERTI

GARANZIA	MASSIMO RISARCIMENTO per sinistro e per anno in €	SCOPERTI* / FRANCHIGIE** in €
PER QUALSIASI DANNO OVE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO	MASSIMALI DI POLIZZA	500,00
DANNI DA TRACIMAZIONE, ESONDAZIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO	200.000,00	scoperto 10% col minimo di 3.000,00
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	1.500.000,00	scoperto 10% col minimo di 2.500,00
INTERRUZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, COMMERCIALI ED IMPRENDITORIALI DI TERZI	1.500.000,00	scoperto 10 % col minimo di 1.500,00
DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO	1.000.000,00	scoperto del 10% col minimo di 1.500,00
DANNI ALLE COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	100.000,00	200,00
DANNI ALLE COSE DI TERZI TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	50.000,00	200,00
DANNI ALLE COSE DI TERZI A QUALSIASI TITOLO DETENUTE	50.000,00	200,00
DANNI A TERZI DA INCENDIO	150.000,00	500,00
DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI	50.000,00 PER SINISTRO 150.000,00 PER ANNO	scoperto 10 % col minimo di 250,00
DANNI DA SCAVI E REINTERRI	50.000,00	250,00
DANNI A VEICOLI DI TERZI E DIPENDENTI IN SOSTA NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'AZIENDA	10.000.000,00	250,00
RIMOZIONE DI VEICOLI	10.000.000,00	250,00
DANNI A BENI SOTTO CARICO E SCARICO (MERCÌ E VEICOLI)	10.000.000,00	250,00
RC COMMITTENZA EX ART. 2049 CC	10.000.000,00	250,00
DANNI DA FURTO	50.000,00	Scoperto 10% minimo 500,00 ed il massimo di 50.000,00
RC POSTUMA DA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	750.000,00	Scoperto 10% minimo 1.500,00 ed il massimo di 5.000,00
RC SUBAPPALTATORI	10.000.000,00	500,00